

Decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2013 n. 74 -

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013

Articolo 6

Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Articolo 6 -

Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

In vigore dal 12/07/2013

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti termici, puo' essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita' degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo' essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche' il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e' fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita' degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonche' le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarita' dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita' di manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli effetti dell'**articolo 1667 e seguenti del codice civile**.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa' a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualita' di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita' di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni del [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#).

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207](#), nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

[Torna al sommario](#)
